

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

38° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1987

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio» (1789), d'iniziativa dei deputati Serrentino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
ANGELONI (DC)	2
ANTONIAZZI (PCI)	2
JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione	2
SPANO Ottavio (PSI)	3

«Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del

Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas» (2077), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
ANTONIAZZI (PCI)	4
BOMBARDIERI (DC)	4
LOI (Gruppo Misto-Sardo d'Az.)	4
LOTTI Angelo (DC), relatore alla Commissione	3
SPANO Ottavio (PSI)	4

I lavori hanno inizio alle ore 11,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento

del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio» (1789), d'iniziativa dei deputati Serrentino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica all'articolo 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio», d'iniziativa dei deputati Serrentino ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre 1986.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Debbo comunicare che è pervenuta una lettera dell'Enasarco del 5 febbraio 1987, nella quale si afferma che si sta predisponendo una bozza di disegno di legge da sottoporre all'esame delle Commissioni del Parlamento. Il presidente Tacconi mi ha telefonato l'altro giorno e mi ha chiesto un incontro, in qualità di relatore del disegno di legge al nostro esame. Non so se questo possa costituire un motivo valido per rinviare ulteriormente l'esame del provvedimento, rinvio al quale non avrei nulla in contrario purchè fosse a breve scadenza. Debbo far presente, d'altra parte, che gli interessati premono, e giustamente, perchè ritengono sia estremamente necessario disciplinare questa materia. Attualmente, infatti, molte aziende mandanti sfuggono all'obbligo di assicurare i mandatarî sulla base di 24 milioni, facendo sì che i contributi vengano versati su un importo di 10 milioni e impedendo, attraverso clausole contrattuali, la possibilità per il mandatario di svolgere plurimandati. Dunque, la preoccupazione di coloro che alla Camera dei deputati hanno presentato il disegno di legge al nostro esame è proprio quella di escludere o di evitare queste clausole che impegnano ugualmente i mandatarî e che non prevedono una contribuzione adeguata da parte dei mandanti.

Questo, in poche parole, il problema. In sede di relazione avevo presentato alcuni

emendamenti tendenti a rendere più incisiva l'azione, ad evitare che i mandanti ricorrano a queste clausole contrattuali che, di fatto, impediscono la pluralità di mandati. Sono perfettamente d'accordo sulla necessità di procedere all'immediato licenziamento del disegno di legge da parte della Commissione in sede legislativa, in modo che si possa avere la possibilità, nel caso in cui la Commissione accolga gli emendamenti preannunciati dal relatore, di concludere nel più breve tempo possibile l'iter del provvedimento stesso. Per il momento, mi rimetto alla Commissione per ciò che concerne il rinvio, sollecitato dal senatore Toros e da altri parlamentari componenti la Commissione.

ANTONIAZZI. Dichiaro di essere d'accordo con il relatore. Non voglio fare considerazioni in merito al comportamento dell'Enasarco, espresso, dopo l'incontro che c'è stato, nella lettera annunciata dal senatore Jannelli, e in merito alle difficoltà concrete esistenti all'interno dell'Enasarco per trovare dei punti di incontro.

Ho iniziato dicendo di essere d'accordo con le proposte del senatore Iannelli e concludo riconfermando tale accordo. L'invito che vorrei rivolgere al senatore Iannelli è di incontrarsi con il presidente dell'Enasarco per sapere se vi è la possibilità di sciogliere quei nodi che ostacolano il cammino del disegno di legge. In ogni caso, siccome il provvedimento è assegnato alla nostra Commissione in sede legislativa, nella prossima riunione, sia che il relatore abbia esperito i necessari contatti, sia che non lo abbia fatto, sarà necessario procedere all'approvazione. A questo punto, naturalmente sei o sette giorni di rinvio non pregiudicano nulla, ma dopo sarà necessario decidere.

ANGELONI. Anche il mio Gruppo è d'accordo. Voglio precisare che la lettera del 5 febbraio a me non è arrivata. Ricordo che durante l'audizione i responsabili dell'Enasarco si impegnarono a predisporre un testo di disegno di legge. Siamo ancora fermi a quel punto e auspichiamo che il testo preannunciato venga presentato il più sollecitamente possibile. In questo senso, aderiamo alla proposta fatta dal relatore.

SPANO Ottavio. Concordo con quanto ha detto il relatore e dichiaro di essere enormemente preoccupato perchè, mentre si pensa di dover recuperare molti miliardi attraverso una contribuzione più razionale e attraverso un controllo maggiore nei confronti delle case mandanti che evadono la contribuzione, forse non si tiene conto che vi sono alcune scappatoie per gli evasori, una delle quali si concretizza nel fatto che il mandato viene conferito al mandatario come procacciatore d'affari e non come agente. Si tratta di scappatoie, di mezzi per evadere la contribuzione che danneggiano l'economia dell'Ente, il quale ha avuto sempre un bilancio in attivo anche quando i tempi non erano molto felici, durante cioè la guerra, e quindi deve essere tutelato.

L'anacronismo di questo meccanismo del tetto dei massimali, nei confronti di un mandatario unico, risiede nel fatto che ci sono agenti che guadagnano 400 milioni l'anno mentre i contributi vengono versati sulla base di 10 milioni. Questa è una cosa assolutamente ingiusta, perchè vi sono invece altri agenti che hanno tre mandati, guadagnano 40 milioni l'anno e quando vanno in pensione, stando alla dinamica prevista dal regolamento sul pensionamento degli agenti per cui i guadagni più favorevoli nell'arco dei dieci anni si riducono ai guadagni degli ultimi tre anni o dei tre anni con maggiore contribuzione, hanno una pensione quattro volte tanto nei confronti del mandatario unico che ha guadagnato 400 milioni al posto di 40 milioni.

Ecco, questo è un anacronismo che dovrebbe essere assolutamente eliminato con una norma precisa che tuteli gli interessi di questo Ente e contemporaneamente anche gli interessi della maggioranza dei rappresentanti di commercio.

Per quanto riguarda il controllo sulla evasione contributiva, devo rilevare che vi è una grossa carenza di controllo da parte dell'Ispettorato del lavoro, a causa dell'insufficiente numero di ispettori negli uffici periferici. Infatti, ogni qualvolta ci si rivolge all'Ispettorato del lavoro, ci si sente rispondere che a causa della carenza di personale non è possibile intervenire per punire o per far pagare coloro che evadono la contribuzione nei confronti degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas» (2077), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente, nelle sedute del 28 gennaio e del 4 febbraio scorsi, dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto, il 4 febbraio, il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta, quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Diamo, pertanto, per acquisita la trattazione già svolta nella precedente fase procedurale, nelle sedute del 28 gennaio e del 4 febbraio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prego il relatore di riassumere i termini del dibattito.

LOTTI Angelo, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho niente da aggiungere alla mia precedente esposizione; desidero solo fare osservare che, non essendo stato presentato alcun emendamento, è forse intenzione della Commissione approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, cosa che riterrei molto opportuna. Oltretutto, sono pervenuti i pareri favorevoli sul provvedimento da parte della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio e della Commissione finanze e tesoro. Propongo, quindi, di votare il testo del provvedimento così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

BOMBARDIERI. Signor Presidente, noi del Gruppo democratico cristiano concordiamo con la proposta del relatore di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

SPANO Ottavio. Signor Presidente, anche noi dichiariamo il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione così come pervenuto dalla Camera dei deputati. Ringraziamo altresì il relatore per l'impegno con il quale ha portato avanti la discussione di questo disegno di legge.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, noi del Gruppo comunista non possiamo che confermare le considerazioni svolte durante il dibattito in sede referente.

Quindi dichiariamo il nostro voto favorevole sul provvedimento al nostro esame.

LOI. Anche il Partito sardo d'azione dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge in discussione, poichè concorda con le motivazioni adottate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084)

1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».

3. Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla

fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca».

4. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Agli effetti della presente legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonchè quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della legge 1° luglio 1955, n. 638».

5. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonchè per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 per cento a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti».

6. Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione».

7. Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio».

8. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti del-

l'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo».

9. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verificano nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11».

10. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando:

1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;

2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, semprechè la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;

3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

11. Il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano».

12. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti».

13. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.

È approvato.

Art. 2.

(Abrogazione di disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, sono abrogati.

È approvato.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. Per effetto della abrogazione degli articoli 26 e 27 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono tenute a corrispondere direttamente al personale dipendente il trattamento di fine rapporto e a costituire entro dieci anni dalla medesima decorrenza gli accantonamenti relativi al predetto trattamento in quote annuali costanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato alla data del 31 maggio 1982 e l'importo maturato successivamente ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, con indicazione delle eventuali anticipazioni erogate.

3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 1° maggio 1979 e la data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennità aggiuntiva conseguita in base all'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio, calcolata a norma dell'articolo 10 della stessa legge, per ogni anno di contribuzione al fondo maturato fino alla data del 31 maggio 1982 e rivalutato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, per coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1982.

4. Il fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano già provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contratti collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

Dot. ETTORE LAURENZANO